

Contratti difficili per chi è in regola

di **Corrado Sforza Fogliani** *

La legge (come recentemente modificata) stabilisce che «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». La condanna irrevocabile per il reato in questione comporta anche la confisca dell'immobile. Ma il fine specifico dell'ingiusto profitto non è richiesto allorché la cessione avvenga a titolo di locazione.

Così ha ritenuto il Tribunale di Brescia (presidente Mocciola, giudice relatore Tringali) in un'ordinanza, con la quale ha respinto il ricorso del proprietario interessato avverso il decreto del Gip di convalida del seque-

stro preventivo, disposto dalla Polizia, di un immobile nel quale erano stati rinvenuti due stranieri privi di permesso di soggiorno, che avevano esibito un contratto di locazione intestato ad altra persona in qualità di inquilino, ma che avevano corrisposto il canone al proprietario. Rilevato che la locazione dell'appartamento era avvenuta dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, il Tribunale ha negato che il fumus del reato contestato - ritenuto manifestamente sussistente - avesse subito un'elisione in ra-

LA CONSEGUENZA

Le nuove disposizioni mettono a rischio il funzionamento del mercato per tutti gli stranieri

gione della riformulazione della fattispecie a opera della legge di conversione, che ha introdotto l'elemento dell'ingiusto profitto.

«La fattispecie riformulata - dice testualmente il provvedimento del Tribunale di Brescia - sul piano materiale individua due distinte condotte: quella di chi dà alloggio a uno straniero irregolare, a titolo oneroso, in un immobile di cui l'agente abbia la disponibilità e quella di chi cede allo straniero un immobile anche in locazione». Per il Tribunale «il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie, ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale - chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio - che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisiti-

to della onerosità». Aggiunge ancora il Tribunale che «ciò risalta vieppiù ove si osservi che l'esplicita menzione di quest'ultimo requisito non si concilia, in una visione unitaria della fattispecie - tale da estendere, dunque, anche alla seconda parte la portata del dolo specifico - con il richiamo espresso, nella seconda parte, al contratto di locazione, per sua natura eminentemente oneroso».

Il provvedimento del Tribunale di Brescia conferma le perplessità sulla norma, espresse già all'indomani della sua approvazione, dalla Confedilizia, che ha subito fatto presente come essa renda più difficile locare a immigrati regolari. In materia, la Confedilizia ha inviato una circolare alle proprie Associazioni territoriali, scaricabile dal sito dell'organizzazione (www.confedilizia.it).

* presidente Confedilizia